

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

### Libro II - Dei delitti in particolare Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia

#### **Art. 397 Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale (Abrogato)**

[In luogo delle disposizioni dell'[articolo precedente](#), si applicano quelle contenute nel capo primo del titolo dodicesimo [c.p. [575](#)] :

1. se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza;
2. se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a più colpi;
3. se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite;
4. se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso.

La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durante il combattimento.]